

**ALLEGATO “A” ALL’ATTO RICEVUTO IL 24 DICEMBRE 2013  
REPERTORIO N° 12947, RACCOLTA N° 6788  
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE ONLUS PER  
ADRIANA”.**

**DENOMINAZIONE E SEDE**

**Articolo 1** – E’ costituita un’ Associazione ONLUS denominata “Associazione Onlus Per Adriana”.

L’Associazione ha sede in Catania in via Luigi Pirandello n° 18.

L’Associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n° 460.

**SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE**

**Articolo 2** – L’Associazione è una libera associazione a tempo indeterminato, senza fini di lucro né diretto né indiretto e persegue, in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, la finalità di garantire la dignità dell’Essere Umano nella malattia e nel disagio socio-economico con finalità sanitarie, di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei settori della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie e con finalità di assistenza sociale diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche.

L’Associazione si prefigge di svolgere la sua attività a favore delle persone affette da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) e dei loro familiari che le assistono. Più in dettaglio, l’operato dell’Associazione è in sostegno delle persone affette da anoressia, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata, ortorexia, vigoressia e obesità.

L’Associazione si propone di realizzare , gestire e curare strutture di incontro e di ascolto ove personale opportunamente formato possa accogliere le richieste di aiuto e dare una risposta efficace ai bisogni delle persone con D.C.A. e delle loro famiglie, andando ad affiancare ed integrare la rete delle risorse istituzionali del territorio. L’Associazione fornisce interventi a fine riabilitativo volti al recupero della salute psico-fisica ed al reinserimento sociale.

Gli obiettivi dell’Associazione vengono realizzati mediante interventi proteiformi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo lo spettro di attività dell’Associazione comprende:

- azioni indirizzate alla prevenzione con incontri e seminari specifici;
- incontri divulgativi di educazione alimentare di base anche indirizzati alle famiglie;
- azioni indirizzate alla divulgazione e conoscenza del complesso mondo dei disturbi del comportamento alimentare e dell’obesità;
- informazione e comunicazione rivolti alle famiglie ed alle persone affette da D.C.A. e disturbi del peso;
- incontri con gli esperti del settore e tavole rotonde;
- azioni di informazione riguardo i servizi esistenti sul territorio e le modalità di accesso agli stessi con possibilità di rete con i MMG e PLS e gli ambulatori specialistici per l’assessment psico-nutrizionale;

- sportello/linea telefonica di ascolto, sostegno, counselling e informazioni sulla rete assistenziale sanitaria e sulle realtà satellite;
- azioni integrative di supporto alla rete assistenziale sanitaria di riferimento;
- collaborazione con la rete di assistenza ed il team interdisciplinare sanitario, identificato come referente istituzionale, per l'attuazione ed il monitoraggio dei percorsi D.C.A.;
- incontri motivazionali individuali e di gruppo;
- realizzazione di programmi, con la supervisione e la guida di esperti, per la gestione dello stress, problem solving;
- organizzazione di attività educative e ludico riabilitative (danza-musico terapia; training autogeno etc...);
- attuazione dei progetti di recupero e riqualificazione sociale e professionale;
- raccolta dati e gestione, su consenso della persona stessa affetta da D.C.A., di un archivio per la raccolta dei singoli percorsi (personali-terapeutici-familiari) a supporto degli specialisti del team sanitario e del panel riabilitativo.

Per il miglior conseguimento delle predette finalità l'Associazione potrà in particolare:

1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
2. richiedere finanziamenti e/o contributi alle istituzioni pubbliche e private locali, regionali, nazionali ed internazionali e stipulare relative convenzioni;
3. partecipare a gare, nel rispetto della normativa vigente, per affidamenti di servizi di cui alle finalità del presente statuto, e stipulare le relative convenzioni;
4. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10 comma 5 del citato decreto legislativo n° 460 del 1997.

## PATRIMONIO

**Articolo 3** – Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali redditi patrimoniali dell'Associazione;
- da eventuali utili di gestione o di attività permanenti o occasionali;

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- dagli apporti economici da parte dall'Amministrazione Centrale dello Stato e da contributi in genere;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

## **ASSOCIATI**

**Articolo 4** - Possono essere ammessi come soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione di nuovi associati viene deliberata dal Consiglio di amministrazione e la qualità di associato si acquisisce dopo la delibera da parte di esso. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative annuali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 5** - Tutti gli associati partecipano all'Assemblea con diritto di discussione e di voto, eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e sono eleggibili alle relative cariche.

**Articolo 6** - L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Le quote sono intrasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili. La qualità di associato si perde per dimissioni, a causa del mancato pagamento della quota associativa, a seguito di esclusione proposta a maggioranza dal Consiglio di amministrazione e deliberata dall'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, oppure per esclusione a causa di indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 7** - Organi della Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente.

## **L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

**Articolo 8** - Gli associati sono convocati almeno una volta all'anno in Assemblea ordinaria e tutte le volte che occorrerà in Assemblea straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno 1/3 (un terzo) degli associati ne facciano domanda scritta. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, mediante preavviso spedito dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica con ricevuta dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e l'ordine dei lavori, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione. Per poter partecipare alle riunioni dell'Assemblea, l'associato dovrà essere in regola con le quote associative o avere versato la quota per l'anno in corso, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa. L'Assemblea può essere

convocata nella sede dell'Associazione o anche altrove purché nel territorio della regione Siciliana.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo l'orario di convocazione, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Ciascun associato ha diritto nell'assemblea ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta; in ogni caso non si può rappresentare più di un associato.

**Articolo 9** - L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di amministrazione, delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale e finanziaria, sulle modifiche da apportare allo statuto dell'Associazione e su ogni altra proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché provvede alla stesura dell'eventuale regolamento interno dell'associazione.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Articolo 10** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri. I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacatio per dimissioni, decadenza o decesso dei membri del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell'Assemblea degli associati.

**Articolo 11** - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna. Il Consiglio è organo deliberante e ad esso è demandato in particolare di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sulla attività svolta, alla determinazione dell'ammontare della quota annuale per associati.

Il Consiglio studia i problemi, assume gli eventuali impiegati dell'Associazione determinandone le attribuzioni e gli assegni, accoglie personale del "servizio civile", costituisce o sopprime sezioni periferiche denominate "delegazioni", delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea degli associati.

**Articolo 12** - Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi.

Gli avvisi di convocazione sono inviati a domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica con ricevuta dell'avvenuto ricevimento e devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori.

**Articolo 13** - Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre che sia presente almeno la metà dei suoi membri. L'assenza ingiustificata di un Consigliere per due sedute consecutive, ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. Il

Consiglio potrà delegare parte dei suoi poteri di ordinaria amministrazione ad uno o più consiglieri.

## IL PRESIDENTE

**Articolo 14** - Il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea degli associati.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso di eventuali spese, documentate mediante scontrino fiscale o fattura, sostenute dagli associati per le finalità statuarie.

## MODIFICHE STATUARIE E SCIoglIMENTO

**Articolo 15** - Qualsiasi modifica allo statuto dovrà essere deliberata dall'assemblea degli associati, con il voto di almeno due terzi degli associati. Con lo stesso quorum l'assemblea delibera sulle modifiche e sulla revoca del regolamento interno che eventualmente venisse adottato dall'associazione.

**Articolo 16** - Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, sentito l'Organismo di controllo, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## BILANCIO E UTILI

**Articolo 17** - Gli esercizi finanziari si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

F.to: Orazio Pellegrino; Grazia Cantarella; Alfonzetti Santa; Giuseppe Umberto  
Trovato;  
Alessandro Marino Notaio

copyright (©) È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo senza  
l'espressa autorizzazione dell'editore.